

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 3508 del 13 dicembre 2017

Ordinanza n. 66/2013 - Assegnazione contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi.

Integrazione del contributo approvato con Decreto N. 1959 del 11/07/2016 Corresponsione di contributi al Comune di Terre del Reno – riferito alla pratica della Fondazione Filippo Mantovani – in località Mirabello nel Comune di Terre del Reno (FE) di contributi per complessivi €.155.306,06.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile".
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286.
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile a emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 03/08/2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012".
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2013 "Aggiornamenti della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012";

- l'articolo 10 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con la Legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del paese*".
- il decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni in legge n. 125 del 6 agosto 2015 e pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14.08.2015, con la quale all'art. 13 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2016.
- l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";

Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del sopra citato D.L 74/2012 e relativa legge di conversione n. 122/2012, lettere a), b) e c) che stabiliscono il riconoscimento di contributi (al netto di eventuali risarcimenti assicurativi) per:

- la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa per servizi pubblici e privati;
- attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici, alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale e di servizi inclusi i servizi sociali, socio-sanitari;
- concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose.

Vista l'Ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013, recante: "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012", integrata e modificata con le ordinanze n. n. 131 del 18 ottobre 2013, n. 15 del 26 febbraio 2014, n. 71 del 17 ottobre 2014, n. 51 del 26 novembre 2015, n.13 e n.14 del 21 marzo 2016, n. 60 del 14 dicembre 2016 e l'ordinanza 7 del 14 marzo 2017;

Atteso che la citata ordinanza n. 66/2013 e successive con modifiche e integrazioni:

- conferma i criteri, le modalità di intervento ed il contributo anche per le attività e servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, all'art. 3 comma 1 lettera a) limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali, e lettera c), prevedendo una graduazione dei contributi in base ai costi parametrici per i diversi "livelli operativi" degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione secondo quanto disciplinato dal Commissario delegato con le ordinanze relative sia agli edifici ad uso residenziale sia alle attività produttive;
- individua i beneficiari fra i soggetti che non abbiano fini di lucro non iscritti al registro imprese, o soggetti pubblici, che svolgano le attività e i servizi sopra citati nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati all'articolo 1 comma 1 del DL 74/2012

- come integrati dall'art. 67 *septies* del DL n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e successive integrazioni;
- ammette ai contributi gli edifici che ospitano le attività ed i servizi di cui trattasi, che siano oggetto di ordinanza comunale di parziale, temporanea o totale inagibilità;
 - definisce i criteri di determinazione del contributo concedibile e le modalità di presentazione delle domande, stabilendo in capo ai Comuni le competenze riguardo alla conseguente istruttoria, alla puntuale determinazione e assegnazione del contributo ed alla sua erogazione;
 - prevede un onere di attuazione di Euro 20.000.000,00, il cui finanziamento è stato assicurato a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012.

Preso atto, in particolare, di quanto disposto dall'art. 14 della stessa Ordinanza, che prevede che i Comuni interessati presentino formale richiesta alla Struttura tecnica del Commissario delegato per il trasferimento delle risorse, in base alle istanze ricevute e ammesse a contributo a seguito di istruttoria.

Vista l'ordinanza n.60 del 14 dicembre 2016 e la successiva ordinanza n.2/2017 che modifica l'articolo 5 dell'ordinanza 14/2016 citata nel decreto, che dispone la proroga dei termini al 31/10/2017 per gli interventi previsti dall'ordinanza n. 66/2013.

Vista l'ordinanza n.23 del 17 ottobre 2017 che approva la rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS che dispone all'art.9 la riduzione per €. 1.500.000,00 dello stanziamento già previsto con l'Ordinanza 66/2013 per €. 20.000.000,00 portando pertanto lo stanziamento ad € 18.500.000,00.

Dato atto che con nota prot. n. CR.2013.0031529 del 12/12/2013 sono state fornite ai Comuni informazioni operative relative alla richiesta per il trasferimento delle risorse previste dall'Ordinanza commissariale n. 66/2013, che dovrà essere inoltrata allegando alla stessa copia delle relative ordinanze comunali di assegnazione dei contributi.

Preso atto che il **Comune di Mirabello (ora Comune di Terre del Reno (FE)** nuovo comune istituito a partire dal 1 gennaio 2017) ha inviato alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato la seguente nota di richiesta di corresponsione contributi ai sensi dell'ordinanza n. 66/2013 con prot. CR.2016.17972 del 01/04/2016 di € **1.668.038,72** a favore **della Fondazione Filippo Mantovani** (pratica MUDE n.08-038016-0000061553-2015) – Castaldi Roberto (legale rappresentante) di cui all'Ordinanza Sindacale n.2841 del 31/03/2016 assunta con prot. C.R./2016/17972 del 01/04/2016 **e preso atto** che tale richiesta è stata accolta e i contributi richiesti sono stati erogati con Decreto n.1959 del 11/07/2016.

Preso atto che, il **Comune di Terre del Reno (FE)** ha inviato alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato in data 24/10/2017 ed acquisita con prot. CR.2017.37340 del 24/10/2017, la richiesta corresponsione di ulteriori contributi a favore **della Fondazione Filippo Mantovani** (pratica MUDE n. 08-038016-0000061553-2015) – Castaldi Roberto (legale rappresentante) ai sensi dell'ordinanza n. 66/2013, per € **155.306,06** a seguito dell'Ordinanza Sindacale di Rideterminazione contributi.n.60 del 24/10/2017, aggiornando il contributo complessivo ammissibile ad un importo di € **1.823.344,78** maggiorato rispetto ad € **1.668.038,72** di € **155.306,06**;

Rilevato che **Comune di Terre del Reno (FE)**, con la documentazione di cui al punto precedente ha disposto la rideterminazione dei contributi a saldo per complessivi € **1.823.344,78** assegnando

pertanto a favore della **Fondazione Filippo Mantovani** (pratica MUDE n. 08-038016-0000061553-2015), rispetto ad € **1.668.038,72** già erogati e corrisposti con Decreto n. 1959 del 11/07/2016, ulteriori contributi per € **155.306,06**, pari al 100% della spesa ammissibile affermando, fra l'altro, che l'ulteriore contributo di € **155.306,06** è da considerarsi al netto di qualsiasi risarcimento assicurativo per danni da sisma;

Preso atto che la maggiorazione dell'importo dato dalla differenza fra quanto assegnato con l'Ordinanza Comunale 2841 del 31/03/2016 assunta con prot. C.R./2016/17972 del 01/04/2016 e quanto assegnato con l'Ordinanza Sindacale di Rideterminazione contributi.n.60 del 24/10/2017 per un importo pari ad € **155.306,06**, a favore della **Fondazione Filippo Mantovani** per l'immobile in Via Corso Italia n.361 in località Mirabello nel **Comune di Terre del Reno (FE)** rientra nei limiti fissati dall'Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 s.m.i., art. 3 comma 17, e che entrambi gli importi risultano utilizzati per il finanziamento di attività non a fini di lucro, e che sono da considerarsi al netto di qualsiasi risarcimento assicurativo per danni da sisma, come precisato nelle citate Ordinanze Sindacali;

Verificata la regolarità di tali richieste e preso atto della documentazione pervenuta del Parere tecnico di concessione contributi, "Favorevole", acquisito tramite prot. CR.2017.37340 del 24/10/2017 e rilasciato dal Responsabile del Settore in merito all'assegnazione di contributi a beneficio dell'immobile ubicato nel **Comune di Terre del Reno (FE)**, in Corso Italia 361 in località Mirabello, accatastato al FG.8, mappale 301 – pratica MUDE n. 08-038016-0000061553-2015, di proprietà della **Fondazione Filippo Mantovani**;

Ritenuto che in base a quanto sopra esposto e alla documentazione sopra citata, l'importo dell'assegnazione degli ulteriori contributi richiesti, al **Comune di Terre del Reno (FE)** pari al totale di € **155.306,06**.

Ritenuto altresì pertanto di disporre, secondo le previsioni dell'ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013, la corresponsione a favore del **Comune di Terre del Reno (FE)**, degli ulteriori contributi richiesti, pari ad € **155.306,06**.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € **155.306,06** è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto con ordinanza del Commissario n. 66 del 7 giugno 2013 e dalla successiva ordinanza n.23 del 17 ottobre 2017 e pari ad € 18.500.000,00, che presenta la necessaria disponibilità;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, è stata aperta l'apposita contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto infine di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

D E C R E T A

per le ragioni espresse e la documentazione citata in parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto delle richieste e della relativa documentazione presentata dal **Comune di Terre del Reno (FE)** per l'erogazione di contributi secondo le disposizioni e le previsioni

dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 66 del 7 giugno 2013 integrata e modificata con le ordinanze n. 131 del 18 ottobre 2013, n. 15 del 26 febbraio 2014 e n. 71 del 17 ottobre 2014, n.13 e n.14 del 2 marzo 2016, n.60 del 14 dicembre 2016, l'ordinanza n.7 del 14 marzo 2017 e n.23 del 17 ottobre 2017 come in premessa specificato;

2. di assegnare l'importo richiesto per l'ammontare complessivo di **€ 155.306,06** alla medesima Amministrazione Comunale in riferimento alle pratiche MUDE: n. 08-038016-0000061553-2015 per l'immobile ubicato in Via Corso Italia n.361 in località Mirabello di proprietà della **Fondazione Filippo Mantovani** (danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) in cui erano svolte attività senza fini di lucro;
3. di liquidare l'importo complessivo di **€ 155.306,06** al **Comune di Terre del Reno (FE)** in relazione all'intervento indicato al punto 2;
4. di dare atto che l'importo di **€ 155.306,06** è ricompreso nello stanziamento di **€ 18.500.000,00** autorizzato con propria ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013 e rimodulato con la successiva l'Ordinanza n.23 del 17 ottobre 2017, il cui finanziamento è assicurato a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;
5. di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del **Comune di Terre del Reno (FE)** per l'importo di **155.306,06** sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)